

sono destinatari soltanto i datori di lavoro che hanno interamente fruito il periodo precedentemente concesso per durata massima di 14 settimane. Una deroga vale per i datori di lavoro operanti nei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinema: possono fruire delle ulteriori 4 settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre se hanno interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane. La domanda. Il decreto Rilancio ha modificato le procedure per fare richiesta della Cigd. Finora, il datore di lavoro ha dovuto richiedere la Cigd alla regione di appartenenza, ovvero al ministero nel caso di aziende plurilocalizzate in almeno cinque differenti regioni. La procedura di richiesta prevede una semplificazione per quanto riguarda la c.d. informazione e consultazione sindacale. A tal fine, occorre distinguere i datori di lavoro: quelli con più di 5 dipendenti: è necessario l' accordo sindacale, concluso anche in via telematica, coi sindacati comparativamente più rappresentative a livello nazionale sulla durata della sospensione del rapporto di lavoro; quelli che occupano fino a 5 dipendenti: non è necessario l' accordo sindacale. Per tutti i datori di lavoro, inoltre, ai fini del riconoscimento della Cigd non si applicano: le disposizioni relative al requisito dell' anzianità di effettivo lavoro (in via ordinaria pari a 90 giorni presso la stessa azienda); il contributo addizionale; la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di Cig. La nuova procedura (operativa dal 18 giugno). Nel caso di richiesta di Cigd relativamente alle ulteriori 5 settimane (rispetto alle prime 9), come già detto, la procedura di richiesta è nelle mani dell' Inps e non della regione. Così anche per le eventuali altre 4 settimane per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre. La nuova procedura prevede che: a) la Cigd è concessa dall' Inps a domanda del datore di lavoro. I datori di lavoro inviano all' Inps la domanda in via telematica, allegando la lista dei lavoratori beneficiari, nonché l' indicazione delle ore di sospensione per ciascun lavoratore interessato e per tutto il periodo autorizzato; b) in ogni caso, l' autorizzazione è subordinata alla disponibilità di risorse pubbliche, cosa che l' Inps è tenuto a monitorare costantemente, verificando il non superamento dei limiti di spesa. Qualora emerga, dal monitoraggio, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite spesa, l' Inps non potrà più autorizzare periodi di Cigd; c) nel caso di **imprese** plurilocalizzate, la Cigd è autorizzata dal ministero del lavoro; apposito decreto deve fissare il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive dello stesso datore di lavoro, al di sopra del quale la Cigd è autorizzata dal ministero; d) la domanda va presentata all' Inps territorialmente competente, entro la fine del mese

successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per il quale è fatta richiesta di Cigd; e) il datore di lavoro che non eroga la Cigd ai dipendenti, ma si avvale del pagamento diretto da parte dell' Inps trasmette la domanda entro il quindicesimo giorno successivo dall' inizio del periodo di sospensione o riduzione dell' attività lavorativa per il quale è fatta richiesta di Cigd, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l' erogazione di un' anticipazione del trattamento di cassa integrazione ai lavoratori, con modalità che saranno fissate dall' Inps. Sulla base di tale domanda, entro i successivi 15 giorni l' Inps dispone l' anticipazione di pagamento della Cigd in misura pari al 40% delle ore autorizzate per l' intero periodo. Per quanto riguarda l' operatività della nuova procedura, il decreto Rilancio ha fissato il via libera «decorsi 30 giorni dall' entrata in vigore»: quindi a partire dal 18 giugno prossimo. Vecchie domande di pagamento diretto. I datori di lavoro che hanno richiesto il pagamento diretto della Cigd riferita a periodi di stop o riduzione attività che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio e il 30 aprile, già autorizzate dalla relative amministrazioni competenti (Regioni), sono tenuti, se non l' hanno già fatto, a comunicare all' Inps i dati necessari per il pagamento delle prestazioni «entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore» del decreto Rilancio, quindi entro il prossimo 8 giugno prossimo. © Riproduzione riservata.